

SULL'INESISTENZA DI UN DIRITTO
AL CONTO CORRENTE BANCARIO
IN CAPO AI "NON CONSUMATORI" (*)

SOMMARIO: 1. La centralità e la rilevanza del conto corrente bancario nei rapporti economici. – 2. L'assenza del conto corrente come circostanza comportante l'emarginazione finanziaria del soggetto che ne risulti privo. Gli interventi tesi a favorire l'inclusione dei soggetti emarginati finanziariamente e l'attenzione all'inclusione del consumatore. – 3. I soggetti "non consumatori" e la non sussistenza di un loro diritto al conto corrente bancario. – 4. Il disegno di legge n. 1712 dell'11 febbraio 2020: cenni critici.

1. Nelle sue atipiche ma magistrali "Lezioni di diritto bancario" Paolo Ferro-Luzzi rimarcava con forza l'assoluta centralità e rilevanza del conto corrente bancario (artt. 1852-1857 c.c.) nell'ambito dei rapporti banca - cliente, configurandolo come vero e proprio "contratto base", nel quale necessariamente vanno a innestarsi fenomeni di raccolta, di erogazione, e ogni altra operazione bancaria; finendo per costituire «una sorta di presupposto, non giuridico a rigore, ma certamente tecnico-economico, di pressoché ogni rapporto tra banca e cliente che abbia una certa durata e stabilità» (1).

In merito a tale peculiare caratteristica di vera e propria "chiave d'accesso" ai rapporti intercorrenti tra banca e cliente credo che tutti possano convenire senza particolari esitazioni; laddove, anche poi nell'esperienza pratica, risulta piuttosto agevole rimarcare la circostanza per cui senza lo strumento del conto corrente non è davvero possibile intrattenere relazioni con una banca, anche per quei rapporti che ben potrebbero, in principio, essere regolati indipendentemente e al di fuori di un conto corrente di corrispondenza (si pensi, tra i molti, a un rapporto di mutuo, ovvero a un servizio di cassetta di sicurezza).

Va poi aggiunto che se si è privi di un conto corrente bancario è altresì difficile, per non dire ormai impossibile, intrattenere molteplici rapporti economici anche con soggetti terzi, diversi dalla banca (siano essi

(*) Il saggio è destinato agli *Studi in onore di Paolo Montalenti*.

¹ P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*², I, Torino, 2012, 201 ss.

in posizione creditoria, ovvero debitoria, rispetto all'interessato). In effetti, al di là dell'impossibilità di estinguere in denaro contante le proprie obbligazioni qualora le stesse superino un determinato ammontare, appare assai difficile, ad esempio, immaginare un locatario che accetti di pagare i canoni mensili in contanti, portando materialmente le somme dovute al locatore privo di un conto in banca; così come è ormai impossibile corrispondere uno stipendio in contanti al proprio dipendente (2) o, per i titolari di partita IVA, pagare le imposte con modalità diversa da quella telematica attraverso un intermediario (3); arduo anche immaginare un agevole incasso di un assegno bancario senza versarlo sul proprio conto corrente; e gli esempi potrebbero davvero continuare a lungo

Insomma, privo di un conto corrente bancario, l'odierno *homo oeconomicus* perde la sua capacità di relazionarsi economicamente, diviene una sorta di "apolide", di escluso finanziario.

2. I soggetti maggiormente incisi dal fenomeno dell'"esclusione finanziaria" (4), costituente peraltro uno degli indici più significativi della moderna "povertà" (5), sono ravvisabili, da sempre, nell'ambito di alcune categorie sociali: i migranti senza permesso di soggiorno, i richiedenti

² L'art. 1, comma 910°, L. 27 dicembre 2017, n. 205 vieta al datore di lavoro di corrispondere al proprio lavoratore la retribuzione a mezzo di denaro contante. E per un caso in cui il datore di lavoro risultava impossibilitato a corrispondere il salario al proprio lavoratore in quanto allo stesso era inibita l'accensione di un conto corrente bancario per non risultare iscritto nelle liste anagrafiche nazionali, cfr. Trib. Ancona, 29 luglio 2019, in www.osservatoriodiscriminazioni.org.

³ Cfr. art. 37, comma 49°, d.l. n. 223/2006.

⁴ In argomento, nelle diverse possibili prospettive, MELI, *Il conto corrente di base tra inclusione finanziaria e controllo della circolazione della ricchezza*, in questa Rivista, 2014, I, 56; G. CORRADO, *L'esclusione finanziaria*, Torino, 2012; GOMEL, BERNASCONI, CARTECHINI, FUCILE, SETTIMIO e STAIANO, *Inclusione finanziaria. Le iniziative del G20 e il ruolo della Banca d'Italia*, Roma, 2011; AA.VV., *Finanza e inclusione sociale in Italia*, a cura di E. Pföstl, Roma, 2013; BANCA POPOLARE ETICA, *Esclusione finanziaria. Lo scenario italiano*, Padova, 2017.

⁵ G. CORRADO (nt. 4), 6.

asilo, i lavoratori “in nero”, i detenuti e, più in generale, coloro che possiedono scarsa o nessuna educazione finanziaria ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

Questo diffuso (e crescente) fenomeno di esclusione finanziaria – nelle sue diverse, possibili declinazioni: (i) esclusione dai prodotti finanziari e bancari base; (ii) esclusione dal credito; (iii) esclusione dalle forme di risparmio; (iv) esclusione dai servizi di pagamento e di riscossione; (v) esclusione dai servizi di investimento, assicurativi e previdenziali – ha prodotto, nell’ultimo ventennio, una decisa reazione da parte delle istituzioni internazionali ⁽⁸⁾, impegnatesi non poco nel favorire la c.d. inclusione finanziaria con ogni possibile mezzo.

In Italia, si è tentato in prima battuta di contrastare il fenomeno dell’esclusione finanziaria mediante l’introduzione, nel 2009, del c.d. “*conto corrente semplice*” ⁽⁹⁾, strumento che avrebbe dovuto essere offerto dalle banche ai consumatori a condizioni particolarmente semplici, stabili e vantaggiose, ma che invero ha avuto scarsissimo successo, anche a causa della pressoché inesistente informazione al mercato.

Successivamente, l’art. 12, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214) ha richiesto (pur senza prevedere sanzioni al riguardo) che tutti i prestatori di servizi di pagamento (abilitati a compiere

⁶ Sull’educazione finanziaria la letteratura è sterminata, soprattutto in lingua inglese; per limitarci a quella in lingua italiana, v. principalmente E. RIGHINI, *L’educazione finanziaria*, Milano, 2020; AA.VV., *Le sfide dell’educazione finanziaria*, a cura di N. Linciano e P. Soccorso, Quaderno Consob n. 84, Roma, 2017; MORERA, *Nuove prospettive per l’educazione finanziaria*, in *Foro it.* 2015, V, 215.

⁷ Un quadro della popolazione “non bancarizzata” in Italia trovasi in BIANCO, *Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1712 “Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente”*, Senato della Repubblica, VI Commissione Finanze e Tesoro, 7 luglio 2020, in *www.senato.it*. In punto di fatto, il maggior ostacolo all’apertura di rapporti bancari nei confronti di soggetti “emarginati” si registra nella diffusa assenza di documenti di riconoscimento in corso di validità, tali da consentire alla banca l’identificazione del richiedente.

⁸ Tra le istituzioni internazionali maggiormente attive nel contrasto all’esclusione finanziaria, vanno annoverati principalmente: il G-20, la Banca Mondiale, la Financial Action Task Force (FATF), l’Agenzia UNCDF delle Nazioni Unite, il Center for Financial Inclusion, la International Finance Corporation (IFC), il Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), nonché l’indipendente Financial Inclusion Centre.

⁹ Lo strumento è stato “tipizzato” dalla Banca d’Italia con provvedimento del 27 novembre 2009, utilizzando (forse non del tutto propriamente) l’art. 117, comma 8°, t.u.b.; in argomento cfr. MIRONE, *L’evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in questa *Rivista*, 2010, I, 576 ss.; MELI (nt. 4), 64 ss..

servizi a valere su un conto di pagamento) offrirono un “conto di base”, le cui caratteristiche avrebbero poi dovuto, in sintonia con la Raccomandazione della Commissione 2011/442/UE del 18 luglio 2011 relativa all’accesso di un conto di pagamento di base, essere definite da una convenzione tra MEF, Banca d’Italia, ABI e Poste Italiane (effettivamente stipulata nel 2012 e poi modificata nel 2014 e nel 2018).

Infine, nel solco della ridetta normativa nazionale e recependo la Direttiva 2014/92/UE del 23 luglio 2014 (c.d. PAD - *Payment Account Directive*)⁽¹⁰⁾, il legislatore italiano, con il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37, ha introdotto nel testo unico bancario il Capo II-*ter* (disposizioni particolari relative ai conti di pagamento), ove, al primo comma dell’art. 126-*noviesdecies* (rubricato “*diritto al conto di base*”), è previsto l’obbligo, per tutti i prestatori di servizi di pagamento⁽¹¹⁾ abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento, seppur limitatamente ai servizi di pagamento in concreto dagli stessi offerti ai consumatori, di offrire un conto di pagamento denominato in euro⁽¹²⁾, con caratteristiche di base (c.d. “conto di base”)⁽¹³⁾; il secondo comma prevedendo poi – per tutti i consumatori soggiornanti legalmente nella UE⁽¹⁴⁾ – il “*diritto all’apertura di un conto di base*”.

¹⁰ Questa Direttiva – la cui strada fu tracciata dalla citata Raccomandazione della Commissione 2011/442/UE del 18 luglio 2011 – prevedeva: (a) l’obbligo di informare il mercato dell’esistenza di un conto-base e delle sue caratteristiche; (b) il diritto di aprire (e mantenere, salvo casi eccezionali) un conto-base in capo a una platea estremamente ampia di consumatori della UE; (c) l’obbligo di assicurare un’operatività minima (essenziale) del conto-base; (d) l’obbligo di contenere in maniera significativa i costi operativi del conto-base a carico del cliente.

¹¹ Ai sensi dell’art. 126-*decies*, comma 3°, lett. f, t.u.b., per “prestatori di servizi di pagamento” devono intendersi le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a..

¹² In virtù del richiamo operato dall’art. 126-*decies*, comma 4°, t.u.b. all’art. 2, n. 3, Direttiva PAD 2014/92/UE, per “conto di pagamento denominato in euro” deve intendersi il “conto, detenuto in nome di uno o più consumatori, usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento” (analogamente, v. già l’art. 4, n. 14, Direttiva PSD 2007/64/CE).

¹³ Le caratteristiche del conto di base sono previste all’art. 126-*vicies semel* t.u.b., ove risultano individuati, oltre ai costi (al riguardo cfr. anche gli artt. 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* t.u.b.), tanto i servizi che debbono essere necessariamente svolti attraverso detto conto, quanto i limiti operativi dello stesso.

¹⁴ La nozione di “consumatore soggiornante legalmente nella UE” deve considerarsi estremamente ampia, ricomprendendo, in virtù di quanto disposto dall’art. 126-*noviesdecies*, commi 2 e 3, t.u.b., tutti i consumatori che abbiano diritto di soggiornare in uno Stato membro della UE in virtù del diritto comunitario o di quello italiano

In particolare, ai sensi dell'art. 126-*vicies* t.u.b., il prestatore di servizi di pagamento non può mai rifiutare al consumatore (legalmente soggiornante nella UE) l'apertura (senza condizioni: art. 126-*vicies*, comma 3°, t.u.b.) di un conto di base, salvo che il richiedente risulti già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consenta di utilizzare i servizi elencati nell'Allegato A al t.u.b. ⁽¹⁵⁾ e salvo che il prestatore di servizi di pagamento non sia (stato messo) in grado di adempiere all'obbligo di "adeguata verifica" del (l'aspirante) correntista imposto dalla normativa antiriciclaggio¹⁶.

In quest'ultimo caso, quando cioè risulta oggettivamente impossibile procedere all'adeguata verifica del consumatore richiedente l'apertura del conto (ipotesi invero tutt'altro che teorica, considerate le caratteristiche dei consumatori cui è potenzialmente destinato lo strumento ⁽¹⁷⁾), il prestatore di servizi di pagamento sarà *tenuto* (e quindi non soltanto legittimato) a rifiutare l'apertura del conto al richiedente.

Com'è logico, parallelamente al "diritto all'apertura del conto di base", la normativa in commento contempla anche, all'art. 126-*vicies ter* t.u.b., un "diritto al mantenimento" di detto conto, prevedendo la

(indipendentemente dal loro luogo di residenza), compresi anche i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951; senza poi alcuna possibilità di discriminazione tra gli stessi, basata ad esempio sul loro reddito o sulla loro solvibilità (e al riguardo cfr. i considerando 34 e 35, nonché gli artt. 15 e 16 della Direttiva PAD 2014/92/UE).

¹⁵ I servizi previsti dall'Allegato A al t.u.b. sono, fondamentalmente: l'accredito di fondi sul conto (deposito di contante; ricezione di bonifici, ecc.); il prelievo di contante all'interno della UE presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o presso sportelli ATM; l'operatività a mezzo carte di debito e carte di pagamento; gli addebiti diretti; i bonifici presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento.

¹⁶ Ai sensi degli articoli 17, 18 e 19, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in occasione dell'instaurazione di un qualsiasi rapporto continuativo, il prestatore di servizi di pagamento è obbligato a identificare il cliente e a verificarne l'identità attraverso un idoneo documento di riconoscimento ovvero attraverso documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti. Nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, ai sensi del successivo art. 42, il prestatore dovrà necessariamente astenersi dall'instaurare il rapporto richiesto.

¹⁷ Cfr. DELL'ISOLA, *Commento all'art. 126-noviesdecies*, in AA.VV. *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*⁴, diretto da F. Capriglione, III, Padova, 2018, 2363.

possibilità del prestatore di recedere soltanto al ricorrere di limitate, tassative condizioni (18).

In questo peculiare quadro, considerata la notevole diffusione e la marcata tipicità sociale del conto corrente bancario in Italia, è senz'altro da ritenere che i "conti di pagamento" che le banche sono tenute a offrire sul mercato avranno, per la loro quasi totalità, la struttura negoziale del "conto corrente" (19).

Può pertanto concludersi che attualmente, nel nostro ordinamento, sussiste, in capo al soggetto consumatore, al ricorrere di determinati presupposti, un vero e proprio "diritto al conto corrente".

3. Ora, se quella appena descritta è la situazione concernente il diritto al conto corrente (ormai riconosciuto normativamente) in capo ai soggetti consumatori, invero piuttosto diversa si mostra la situazione qualora si prenda in considerazione la categoria dei soggetti "non consumatori".

Questi ultimi, perlomeno sino ad oggi, non sono stati interessati da nessuna di quelle problematiche di "esclusione finanziaria" che, come visto, hanno invece caratterizzato i segmenti più emarginati della categoria dei consumatori. A ben vedere, i "non consumatori" non hanno incontrato particolari ostacoli nell'accedere ai servizi di pagamento e di deposito, essendo sempre riusciti ad avvalersi dei molteplici prodotti offerti sul mercato dagli intermediari. Sinora pressoché nessuna banca ha invero mai rifiutato - se si escludono, beninteso, peculiari situazioni (patologiche) concernenti singoli soggetti - l'apertura di un conto corrente a persone giuridiche, a professionisti, ovvero a imprenditori.

In altri termini: l'inclusione finanziaria non ha mai rappresentato tematica rilevante in rapporto ai "non consumatori" fondamentalmente perché costoro - sul mercato - non risultavano affatto esclusi

¹⁸ Le uniche condizioni al verificarsi delle quali il prestatore di servizi di pagamento ha diritto di recedere dal conto di base sono: (i) l'utilizzo intenzionale del conto per fini illeciti; (ii) l'aver ottenuto l'accesso al conto in virtù di informazioni errate; (iii) l'incapienza del conto al 31 dicembre e la non movimentazione dello stesso per oltre 24 mesi consecutivi, salvo il ripristino dei fondi; (iv) la cessazione del soggiorno legale nella UE; (v) l'apertura, in Italia, di un altro conto di pagamento. Su tali condizioni legittimanti il recesso, v. MATTASSOGLIO, *Commento all'art. 126-vicies ter*, in AA.VV. (nt. 17), 2380 ss.

¹⁹ Cfr., al riguardo, MIRONE, *Sistema e sottosistemi nella nuova disciplina della trasparenza bancaria*, in questa *Rivista*, 2014, I, 396 s.; DELL'ISOLA (nt. 17), 2360; e v. anche ONZA, *La "trasparenza" dei "servizi di pagamento" in Italia*, in questa *Rivista*, 2013, I, 579 s..

finanziariamente, avendo tutti, nella sostanza, l'effettiva possibilità di accedere ai servizi base di pagamento e di deposito.

Tale situazione sembra tuttavia essere mutata di recente; registrandosi alcuni casi di banche recedute da conti correnti (non scoperti, o comunque non affidati) ove correntisti risultavano soggetti "non consumatori", così come anche casi di banche non disposte ad acquisire detti soggetti come nuovi correntisti; con poi relativi ricorsi all'Arbitro bancario e finanziario, ovvero contenziosi attivati in via d'urgenza dai soggetti (ritenutisi illegittimamente) "esclusi" (20).

A ciò si aggiunga che, nel febbraio 2020, è stato presentato in Senato un disegno di legge (21) ove (oltre all'abrogazione dell'art. 33, comma 3°, lett. a, cod. consumo, in punto di recesso, con giustificato motivo e senza preavviso, da parte del professionista, dal contratto avente a oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato concluso con un consumatore) viene proposto l'inserimento, nel codice civile, dell'articolo 1857-bis (rubricato «*apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente*»), avente il seguente tenore: «La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».

Il nuovo scenario impone alcune riflessioni.

In punto di fatto, va subito sottolineato come la ritrosia delle banche a mantenere, o a porre in essere, rapporti di conto corrente con soggetti "non consumatori" tenda a registrarsi in situazioni specifiche e ben circostanziate, sostanzialmente riconducibili alle seguenti.

Innanzitutto, il rifiuto a contrarre (ovvero a continuare il rapporto contrattuale in essere) potrebbe manifestarsi laddove il correntista (o aspirante tale) risulti essere un soggetto operante nell'ambito di un settore economico con il quale la banca abbia deciso di non intrattenere rapporti per ragioni connesse a scelte di carattere etico, ambientale o sociale

²⁰ Cfr. ABF Milano, 14 febbraio 2020, n. 2540; Trib. Pescara, 14 dicembre 2020, in *Foro it.* 2021, I, 720; Trib. Palermo, 14 gennaio 2021, in *www.ilcaso.it*, 2021; Trib. Pescara, 18 gennaio 2021, inedita.

²¹ Disegno di legge n. 1712, presentato in data 11 febbraio 2020 a iniziativa del senatore Armando Siri e altri, "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", in *www.senato.it*.

manifestate nella c.d. “dichiarazione non finanziaria” (22). È, tipicamente, il caso in cui l’intermediario escluda di intrattenere rapporti con i settori collegati alla produzione o alla distribuzione: di *armi e materiale bellico*; di *prodotti pornografici* (editoria; sexy shop; siti internet, ecc.); ovvero del *gioco e delle scommesse* (video-poker, video-lottery, slot-machines, sale bingo, sale scommesse, ecc.) (23).

In secondo luogo, il rifiuto a contrarre (ovvero a continuare il rapporto contrattuale in essere) potrebbe manifestarsi laddove l’intermediario non risulti in grado di identificare il cliente o il titolare effettivo del rapporto, di verificare l’identità degli stessi e di valutare lo scopo e la natura della relazione; stante, in tali casi, come noto, la sussistenza di un obbligo per l’intermediario di astenersi dall’avviare (o dal proseguire) un rapporto continuativo (qual è, per definizione, il conto corrente) (24).

Infine, più in generale, il rifiuto a contrarre (ovvero a continuare la relazione contrattuale in essere) potrebbe manifestarsi tutte le volte in cui

²² Come noto, il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, emanato in attuazione della direttiva 2014/95/UE e poi attuato con Delibera Consob 18 gennaio 2018, n. 20267, ha introdotto, per le banche e le grandi imprese (nonché per le *holding* di gruppi di grandi dimensioni) l’obbligo di redigere una “*dichiarazione non finanziaria*” periodica, la quale dia conto delle scelte operate in ordine alle tematiche ambientali, sociali, di rispetto dei diritti umani e del contrasto alla corruzione. In argomento cfr., tra gli altri, FORTUNATO, *L’informazione non-finanziaria nell’impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.* 2019, I, 415 ss.; RIMINI, *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in *AGE*, 2018, 187 ss.; MINICHILLI – PERRINI, *La dichiarazione non finanziaria: obbligo o opportunità?*, in *AA.VV., Le rotte della sostenibilità*, Milano, 2018, 116 ss; LA TORRE, *Gruppo bancario cooperativo al bivio tra sostenibilità ed etica*, in *Riv. banc.*, 2018, (5), 97 ss.

²³ Tali scelte potrebbero invero essere compiute a monte, dalla società capogruppo, con poi vincolo di osservanza (anche statutario) per le singole società del gruppo: è il caso, ad esempio, dell’ICCREA BANCA s.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nella cui *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario*, nel segmento dedicato al processo di gestione dei rischi, vengono identificati specifici settori economici con i quali non intrattenere rapporti creditizi.

²⁴ L’art. 14, comma 4°, Direttiva 2015/849/UE stabilisce che «*Gli Stati membri prescrivono che il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (...) non effettui un’operazione attraverso un conto bancario, non avvii il rapporto d’affari o non effettui l’operazione, nonché ponga fine al rapporto d’affari e vagli l’eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta (...)*». Laddove poi, in sede di recepimento, l’art. 42, comma 1°, d.lgs. 231/2007 ha imposto ai soggetti «*che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela (...)*» l’obbligo di astenersi «*dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (...)*». In arg. cfr. Trib. Palermo, 14 gennaio 2021, cit.

il rapporto tra i vantaggi imprenditoriali connessi all'apertura del conto e i "costi organizzativi" derivanti dalla gestione della relativa posizione risulti significativamente sbilanciato in favore di questi ultimi. Trattasi, in particolare, specialmente per le banche di piccole o medie dimensioni, di tutte quelle posizioni contrattuali in cui lo svolgimento della massa degli adempimenti connessi alla adeguata verifica (rafforzata) del cliente ⁽²⁵⁾, pur di per sé possibile, si riveli estremamente gravosa sul piano dei costi, nonché foriera di rischi, anche poi sul piano delle possibili sanzioni pecuniarie irrogabili dal Ministero dell'economia e dalla Banca d'Italia.

In tutti questi casi, il rifiuto della banca a concludere un contratto di conto corrente (ovvero a proseguire detto rapporto negoziale) appare pienamente legittimo ⁽²⁶⁾.

Difatti, al di là della previsione normativa che contempla attualmente un obbligo di contrarre soltanto in capo all'impresa in condizione di monopolio legale (art. 2597 c.c.) ⁽²⁷⁾, non sussiste nel modo più assoluto, nel nostro ordinamento, «un generale obbligo di contrarre in capo all'intermediario», che «non soltanto non è desumibile dai principi generali» ma «finirebbe per porsi addirittura in contrasto con essi» ⁽²⁸⁾.

²⁵ Si pensi, oltre ai già richiamati settori del gioco e delle scommesse, alle attività di "cambio valuta" o di c.d. "compro oro" (caratterizzate da un elevato utilizzo di contante), o anche al comparto della raccolta e smaltimento dei rifiuti (caratterizzato da una significativa esposizione al rischio di corruzione); in argomento cfr. BANCA D'ITALIA, *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Allegato 2, § A - Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo, n. 6 e 7, Roma, 30 luglio 2019, 54.

²⁶ Per la legittimità di un recesso dal contratto di conto corrente esercitato dalla banca a causa di implicazioni mafiose del correntista emerse a seguito di provvedimenti *ex artt.* 248, comma 2°, e 256 c.p.p. notificati alla banca stessa, cfr. Trib. Bari, 19 aprile 2016, in *www.ilcaso.it*, ove affermato che «quando il diritto di recesso tutela l'interesse obiettivo della parte all'interruzione del rapporto contrattuale, il suo esercizio è rimesso esclusivamente all'autonoma decisione del titolare, salvo il limite generale dei principi di correttezza e buona fede».

²⁷ La norma, avente carattere eccezionale, non ammette applicazioni analogiche (App. Milano, 24 novembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, 702).

²⁸ Così, testualmente e condivisibilmente, ABF Roma, 27 marzo 2015, n. 2364 (relatore Vincenzo Meli), in relazione al rifiuto opposto da una banca al richiedente (sfornito dei requisiti per accedere al c.d. "conto di base") l'apertura di un conto corrente; conformi, sempre in materia di conto corrente: ABF Roma, 24 maggio 2018, n. 11403; ABF Milano, 14 febbraio 2020, n. 2540, cit.. Nel senso dell'insussistenza di un (generale) obbligo di contrarre in capo alle banche, cfr., *ex multis*: ABF Coll. coord. 29 novembre 2013, n. 6182; ABF Roma, 29 novembre 2013, n. 6177; ABF Bologna, 28 novembre 2017, n. 15552; ABF Napoli, 26 maggio 2016, n. 5129; ABF Roma, 20 gennaio 2017, n. 2364; ABF Napoli 17

Ritenere la sussistenza, in capo alla società esercente l'impresa bancaria⁽²⁹⁾, di un obbligo di concludere (o di mantenere in essere, ove già perfezionato) un contratto di conto corrente con un "non consumatore", finirebbe per contrastare innanzitutto con il basilare diritto della *libertà di impresa* sancito all'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, avente come corollario la *libertà di contrarre*, ossia la «libertà di scegliere la propria controparte economica e di determinare il contenuto di un accordo»⁽³⁰⁾; ove poi, secondo la Corte di giustizia dell'Unione Europea⁽³¹⁾ qualsiasi limitazione delle libertà fondamentali potrebbe giustificarsi soltanto laddove fosse prevista espressamente dalla legge e rispondesse a effettive finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione, ovvero all'esigenza di protezione di diritti e libertà altrui.

Così come, sotto altra angolatura, appare evidente che l'obbligo di contrarre in questione si porrebbe in evidente contrasto anche con il fondamentale principio della *libertà di iniziativa economica* privata contemplata all'art. 41 Cost.⁽³²⁾, anch'esso avente, quale fondamentale corollario, la piena autonomia contrattuale; ove poi, al riguardo, anche la Corte costituzionale italiana ha ben rimarcato che la compressione di tale libertà potrebbe ammettersi unicamente laddove la stessa sia preordinata al soddisfacimento di (contro) interessi costituzionalmente rilevanti, risultando altresì proporzionata a tale obiettivo⁽³³⁾.

settembre 2010, n. 948; ABF Roma, 26 maggio 2016, n. 4996; ABF Napoli, 28 aprile 2010, n. 299; ABF Milano, 23 settembre 2010, n. 959; ABF Milano, 23 settembre 2010, n. 969; ABF Milano, 5 luglio 2013, n. 3601; ABF Napoli, 20 febbraio 2019, n. 5484; ABF Milano, 20 aprile 2020, n. 7355.

²⁹ Sul carattere di impresa dell'attività bancaria, al di là di ogni altra possibile considerazione, non può invero sorgere alcun dubbio alla luce degli articoli 2195, comma 1°, lett. d, c.c. e 10, comma 1°, t.u.b.; in arg., per tutti, B. RUSSO, *Sulla qualificazione imprenditoriale dell'attività bancaria*, Milano, 2002; PORZIO, *L'attività bancaria ha carattere d'impresa*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 2002, I, 529; G. DESIDERIO, *L'attività bancaria (fattispecie ed evoluzione)*, Milano, 2004, 33 ss.

³⁰ Trib. Unione Europea, 12 dicembre 2018, Group Canal + s.a. c. Commissione, in *Gazz. uff. UE* 25 febbraio 2019.

³¹ Corte di giustizia UE, Grande Sez., 28 aprile 2009, Commissione c. Repubblica Italiana (§ 86); Corte di giustizia UE, Grande Sez., 22 gennaio 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreich Rundfunk (§ 48).

³² Su cui, da ultimo, il bel saggio di LIBERTINI, *La Costituzione economica. Libertà di impresa ed economia sociale di mercato*, in AA.VV., *Il governo dell'economia*, a cura di S. Licciardello, Torino, 2018, 3.

³³ Corte cost. 3 luglio 2006, n. 279; cfr. anche Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268; Corte cost. 15 maggio 1990, n. 241.

Alla luce di quanto appena osservato, è allora evidente che soltanto la sussistenza di ragioni connesse a interessi pubblici prevalenti rispetto alla piena autonomia contrattuale dell'intermediario – quali, in effetti, furono le ragioni che consentirono di introdurre, nel nostro ordinamento, l'art. 126-*noviesdecies* t.u.b. (cfr. *amplius* par. 2) – potrebbe legittimare la previsione normativa di un generale obbligo a contrarre della banca in relazione al contratto di conto corrente, e ciò tanto nel momento genetico del rapporto, quanto in quello esecutivo dello stesso ⁽³⁴⁾.

Ragioni di tal fatta tuttavia non sembrano sussistere in relazione a un rapporto di conto corrente in cui controparte della banca sia un soggetto "non consumatore". Anzi, a ben riflettere, la previsione di un generale obbligo della banca di mantenere in essere o perfezionare un conto corrente (anche) con soggetti "non consumatori" (per definizione più rischiosi dei consumatori) potrebbe al contrario comprimere gravemente quella *discrezionalità* dell'agire imprenditoriale che rappresenta uno degli elementi essenziali per assicurare quel contenimento del rischio che è funzionale ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario (art. 5 t.u.b.), a sua volta condizione fondamentale per la necessaria stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario nel suo complesso.

Le banche, se si escludono particolari situazioni protette dal sistema (quali, appunto, quelle contemplate nell'art. 126-*noviesdecies* t.u.b.), devono in principio poter sempre godere di piena libertà nell'individuare, valutare ed escludere tutti i possibili fattori, sia di rischio che di costo, che caratterizzano un rapporto negoziale (già in essere, ovvero potenziale), nella ridetta prospettiva, appunto, della sana e prudente gestione dell'attività di impresa ⁽³⁵⁾. E ciò, soprattutto, nei casi in cui viene in rilievo

³⁴ Rispetto a quest'ultimo profilo, vale rimarcare che «contrasta con la concezione del nostro sistema positivo un vincolo obbligatorio destinato a durare all'infinito, senza che sia consentita al contraente-debitore la possibilità di liberarsene»; così Cass., 30 luglio 1984, n. 4530; e v. anche, per tutti, G. GABRIELLI, *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Milano, 1985, 90 ss.

³⁵ Vale sottolineare che in nessuno dei principali ordinamenti europei è contemplato un generale obbligo di contrarre in capo alle banche.; sicché l'introduzione in Italia di un obbligo a contrarre in relazione al (fondamentale rapporto di) conto corrente finirebbe per creare un inammissibile disallineamento competitivo tra gli intermediari operanti in Italia e quelli stabiliti negli altri Paesi UE, poi collidente sia con il fondamentale principio di armonizzazione comunitaria (finalizzato, come noto, al progressivo ravvicinamento delle normative degli Stati membri), sia con l'altrettanto fondamentale principio di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi.

un rapporto “operativamente indispensabile” tra le parti, qual’è in effetti, come visto, quello di conto corrente bancario.

Naturalmente, l’accertata insussistenza di un obbligo a contrarre della banca nelle situazioni considerate non esclude affatto che l’intermediario, tanto nella fase delle trattative per l’eventuale perfezionamento del contratto di conto corrente, quanto nel momento del recesso da detto contratto, sia comunque sempre tenuto a comportarsi nel pieno rispetto di quei generali principi di correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (artt. 1337, 1358, 1366, 1375 c.c.) e solidarietà (art. 2, Cost.) che devono costantemente sovrintendere ogni relazione della banca con la propria clientela ⁽³⁶⁾; principi che poi – soprattutto in occasione dell’esercizio del diritto di recesso – dovrebbero trovare applicazione nel rendere note al correntista le ragioni che sono alla base della scelta imprenditoriale di interrompere il rapporto ⁽³⁷⁾.

Può pertanto concludersi che nel nostro ordinamento non sussiste, in capo al soggetto “non consumatore”, alcun “diritto al conto corrente”.

4. Fermi i risultati appena raggiunti, vale comunque concludere queste riflessioni con qualche breve cenno (critico) in merito al già menzionato disegno di legge n. 1712, presentato in Senato nel febbraio 2020 (cfr. *retro*, testo e nt. 21).

Il d.d.l. in questione, intitolato «Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente», sarebbe finalizzato a introdurre, nel nostro codice civile, un articolo 1857-*bis* (rubricato «*apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente*»), avente il seguente tenore: «La banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo» ⁽³⁸⁾.

³⁶ Sul recesso dai contratti bancari e sui dovuti canoni comportamentali della banca sia consentito rinviare soltanto a [BRESCIA MORRA -] MORERA, *L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto*, in *Trattato Perlingieri*, Napoli, 2006, 332 ss., ove indicazioni.

³⁷ In tal senso: ABF Palermo, 24 giugno 2019, n. 15535; ABF Roma, 28 marzo 2019, n. 8711; ABF Milano, 31 marzo 2016, n. 2887; ABF Bari, 2 ottobre 2017, n. 12001; ABF Milano, 28 giugno 2017, n. 7646; ABF Napoli 11 aprile 2018, n. 8022; ABF Bologna, 10 ottobre 2017, n. 12519; ABF Napoli 29 marzo 2017, n. 3368.

³⁸ In merito al disegno di legge n. 1712/2020, v. le audizioni in Senato – Commissione Finanze e Tesoro di SABATINI, in data 8 luglio 2020, in www.senato.it e di BIANCO (nt. 7).

Innanzitutto – e al di là di quanto osservato nei precedenti paragrafi in merito all’inopportunità, già in principio, di prevedere limitazioni all’autonomia negoziale di un intermediario – la prima parte della disposizione («la banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di conto corrente»), risultando priva di una clausola di salvaguardia della disciplina antiriciclaggio, finisce per porsi tecnicamente e inammissibilmente in contrasto con quella normativa (art. 42, d.lgs. 231/2007), avente matrice comunitaria e natura pubblicistica, che impone un preciso obbligo di astenersi dall’instaurare qualsiasi rapporto negoziale a ogni intermediario che venga a trovarsi nell’oggettiva impossibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela ⁽³⁹⁾.

La seconda parte della disposizione («la banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo») appare poi completamente disancorata dalla realtà. Gli è infatti che, come l’esperienza pratica insegna, la pressoché totalità (per non dire la totalità) dei contratti di conto corrente bancario risulta perfezionata a tempo *indeterminato* ⁽⁴⁰⁾; sicché una previsione normativa diretta a disciplinare – vietando il recesso della banca – la fattispecie del solo contratto di conto corrente bancario a tempo *determinato* finisce per assumere una connotazione quasi ... astratta, non potendo avere, nel concreto, alcuna ricaduta pratica ⁽⁴¹⁾.

³⁹ Cfr. *retro*, testo e nt. 24.

⁴⁰ Il dato dell’esperienza è invero inconfutabile, risultando peraltro indirettamente confermato dalla circostanza per cui, in passato, nessuna “Norma Bancaria Uniforme” predisposta dall’Associazione Bancaria Italiana ha mai contemplato l’ipotesi di un conto corrente bancario “a termine”, cioè concluso a tempo determinato (rileva la significativa circostanza anche M. PORZIO, *Il conto corrente bancario*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 1985, 900); conformi, nel rimarcare in via di principio l’utilizzo, nella prassi operativa, del solo conto corrente bancario concluso a tempo indeterminato, anche MOLLE, *I contratti bancari*², in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1973, 468; P. FERRO-LUZZI (nt. 1); [CALANDRA BUONAURA – PERASSI -] SILVETTI, *La banca: l’impresa e i contratti*, in *Trattato Cottino*, Padova, 2001, 524; FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, in *Trattato Buonocore*, Torino, 2005, 483; CAVALLI – CALLEGARI, *Lezioni sui contratti bancari*, Bologna, 2008, 101.

⁴¹ Anche il presupposto “contabile” previsto per la legittimità del recesso della banca (l’essere i saldi del conto corrente “in attivo”) invero non convince appieno. In primo luogo, il riferimento ai “saldi”, anziché al “saldo”, dovrebbe dar rilievo, ai fini che interessano, a *tutti* i possibili saldi del conto (quindi: contabile; disponibile; per valuta), ma questa interpretazione non appare sicura alla luce dell’art. 12, comma 1°, disp. prel., residuando oggettivi margini di incertezza in punto. In secondo luogo, essendo come noto assai frequente, in un conto corrente bancario, l’oscillazione tra saldi in “*avere*” (ove si registrino somme depositate in conto) e saldi in “*dare*” (ove si registrino utilizzi della disponibilità), con poi anche la possibilità di un non contemporaneo allineamento dei

saldi in “dare” o in “avere”, il parametro in questione potrebbe all’evidenza presentare significativi margini di incertezza operativa (rileva la peculiare criticità anche BIANCO, nt. 7).